



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*



Regione Campania



*Ministero dello
Sviluppo Economico*

Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013

“Accordo di programma quadro”

**Metropolitana di Napoli – Linea 1
tratta CDN-Capodichino- Di Vittorio**

ARTICOLATO

Roma,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l’anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che in attuazione dell’articolo 119, comma 5 della Costituzione sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica), che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni, e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, l’art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati, sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ);

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTA la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n.62 riguardante “individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del Piano Nazionale per il SUD”;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 2 aprile 2009, n. 307, inerente l’organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 maggio 2009 inerente l’organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n 184, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che detta "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTA la legge n. 443 del 21 dicembre 2001, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" e s.m.i.;

VISTA la Delibera CIPE del 21 dicembre 2001 n.121 che ha approvato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge 443/2001, il 1° Programma delle opere strategiche;

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n 69 convertito in legge n. 98 del 09.08.2013, "Disposizioni urgenti per l'economia" e, in particolare, il Capo III "Misure per il rilancio delle infrastrutture" che all' articolo 18 reca le misure complessive individuate come "Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni";

VISTO il Decreto Legge 69/2013 convertito in Legge n.98 del 09.08.2013, e, in particolare, l'art 18, comma 3, che stabilisce che "con delibere CIPE, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere finanziati, a valere sul fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse annualmente disponibili ... nonché, qualora non risultino attivabili altre fonti di finanziamento, la linea 1 della metropolitana di Napoli";

VISTO il Decreto Legge 69/2013 convertito in Legge n.98 del 09.08.2013, e, in particolare, l'art 18, comma 11, dove è chiaramente indicato che "Il mancato conseguimento, alla data del 31 dicembre 2013, delle finalità indicate al comma 1, determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente articolo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le

risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

VISTA la Delibera CIPE 62/2011 che individua nell'allegato, tra le opere che costituiscono “Elenco delle infrastrutture strategiche interregionali e regionali, la Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio - Capodichino Aeroporto – Centro Direzionale 1° lotto”, determinando in 300 mln di euro la quota a carico dei Fondi per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 88/2011 da destinare alla Regione Campania;+

VISTA la seduta dell'8 agosto 2013 in cui il CIPE ha assegnato programmaticamente la somma di 113.1 mln di euro a valere sulle risorse apportate dal comma 3 dell'art 18 del DL 69/2013 convertito in Legge 98/2013, con Delibera n.61 in corso di pubblicazione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 10 settembre 2012 recante “Strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento 12/2011”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 603 del 19 ottobre 2012 recante “FSC 2007- 2013. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo”;

CONSIDERATO che, al fine di fissare un quadro unitario di regole sui controlli, il CIPE, nella seduta dell'08 novembre 2013, ha disposto per tutte le Amministrazioni regionali destinatarie di risorse del fondo FSC 2007- 2013 la possibilità, e non l'obbligo, di dotarsi di una Autorità di Audit nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo;

VISTA la nota n. 12958/UDCP/GAB/CG del 06 agosto 2013 con cui il Presidente della Giunta Regionale della Campania, nel condividere le determinazioni della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito al progetto “Linea 1 Metropolitana di Napoli- Tratta Centro Direzionale – Capodichino – Di Vittorio”, esprime la necessità che il medesimo progetto preveda la cosiddetta chiusura dell'anello;

VISTO l'Accordo “Metropolitana di Napoli – Linea 1. Tratta CDN- Capodichino- Di Vittorio” sottoscritto il 7 settembre 2013 tra il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Presidente della Giunta Regionale della Campania e il Sindaco di Napoli;

VISTA la nota n. 31472 del 01.10.2013 con cui il Capo della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto alla Regione Campania ed al Comune di Napoli la trasmissione di elaborati grafici di massima, con relativa stima economica, delle prescrizioni espresse dalla Regione e dal Comune nel menzionato Accordo del 7 settembre 2013;

VISTA la nota n. 856775 del 15.11.2013 con cui il Vice Direttore Generale – Area Tecnica del Comune di Napoli ha trasmesso alla STM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre alla documentazione richiesta con la citata nota n. 31472/2013, anche una scheda con la precisazione sulle opere “non strettamente funzionali all’esercizio della tratta”;

VISTA la nota n. 18550/UDCP/GAB/CG del 16/11/2013 a firma congiunta del Presidente della regione Campania e del Sindaco del Comune di Napoli, con la quale si trasmetteva la documentazione progettuale richiesta dalla S.T.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 31472 del 01.10.2013;

VISTA la delibera n. 492 del 18.11.2013 con cui la Giunta Regionale della Campania ha preso atto del progetto definitivo della linea 1 della Metropolitana di Napoli - tratta CDN/Capodichino, redatto in variante rispetto al precedente progetto preliminare approvato dal CIPE con la deliberazione n. 90/2005;

Vista la nota del Comune di Napoli, n. PG/2013/874224 del 20/11/2013 con cui si precisava il costo revisionato del capitolo di spesa riguardante la Bonifica da idrocarburi;

VISTA la delibera n. del con cui la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo schema del presente Accordo;

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

DG “Programmazione Regionale Unitaria Nazionale”

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Per le Infrastrutture Affari Generali e del Personale
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti
Internazionali

la Regione Campania
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
DG “Programmazione Economica e Turismo”

Dipartimento delle Politiche Territoriali
DG “Mobilità”

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Ne costituiscono allegati:

1. Programma dell'intervento cantierabile comprendente:
 - 1.a Relazione tecnica (completa di cronoprogramma);
 - 1.b Scheda riferita all'intervento;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;

2. Per il sistema di gestione e controllo regionale, si fa rinvio alla DGR n. 603 del 19.10.2012, citata in premessa.
4. La scheda riferita all'intervento di cui all'allegato 1 è compilata all'interno del sistema informativo locale (SMOL) e trasmessa mediante la procedura individuata dal Protocollo di Colloquio al sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a. per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro “Metropolitana di Napoli- Linea 1”;
 - b. per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c. per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d. per “Programma di interventi”, l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
 - e. per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
 - f. per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione progetti ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - g. per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - h. per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite SMOL, trasferita ad SGP e alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - i. per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nell'Organismo di Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - j. per “Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore;
 - k. per “Responsabile dell'Intervento”, il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;

- l. per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m. per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE 41/2012;
- n. per “Scheda SIGECO” la scheda, validata dall’UVER, che descrive il Sistema di cui alla lettera precedente.

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell’intervento cantierabile come individuato e disciplinato negli allegati 1.a, 1.b ,1.c.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

- a. Nell’allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo dell’intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l’indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
- b. Nell’allegato 1.a “relazione tecnica” sono riportati i seguenti elementi: descrizione dell’intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
- c. Nell’allegato 1.b “scheda-intervento” è riportata la scheda relativa all’intervento, conforme al tracciato SGP/BDU.
- d. Nell’allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale dell’intervento.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad € 593.100.000,00 ed è assicurata dalle risorse riepilogate nel prospetto seguente:

Prospetto 1: Copertura finanziaria del presente Accordo.

	Importo (€)
Per la quota statale	413.100.000,00
DI CUI	

FSC 2007- 2013. Delibera CIPE n. 62/11	300.000.000,00
L. 98/2013 (Delibera CIPE n.61/2013)	113.100.000,00
Per la quota comunale	180.000.000,00
Comune di Napoli	180.000.000,00
Totale finanziamento	593.100.000,00

2. L'importo finanziato con il presente Accordo è da intendersi al netto dell'aliquota IVA.
La copertura finanziaria di tale quota, qualora fosse dovuta ai sensi della vigente normativa in materia, verrà assicurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. La Regione, in funzione della propria programmazione di bilancio, garantisce la sostenibilità finanziaria dell'intervento, per la quota di propria competenza.
4. La Regione, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, garantirà, altresì, la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 3 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati indicati all'art. 4, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti garantisce l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri, del monitoraggio ai sensi del comma 11 dell'art 18 del DL 69/2013 convertito in Legge n.98 del 09.08.2013 e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c) Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si impegna:

- nei confronti della Regione Campania a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di ottenere, da parte degli Enti preposti, che nell'ambito della concessione del finanziamento di fondi FSC assegnati alla realizzazione della linea "1" della Metropolitana di Napoli, tratta CDN-Capodichino-Di Vittorio (stazione esclusa), le somme relative restino escluse dal rispetto del Patto di Stabilità;
 - a promuovere tutte le iniziative necessarie al fine di ottenere la deroga legislativa per il Comune di Napoli, affinché lo stesso possa contrarre il mutuo necessario per la realizzazione dell'intera tratta CDN-Capodichino, ai sensi del DL 174/2012;
 - ad attivare tutte le iniziative volte ad assicurare le risorse necessarie al completamento dell'anello in seguito all'approvazione del relativo progetto esecutivo secondo le procedure consolidate;
- d) la Regione Campania si impegna a garantire quanto segue:
- l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, nonché l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP per il trasferimento alla BDU;
 - il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti di atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- e) La medesima Regione, altresì:
- assicura il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
 - assicura l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
 - garantisce il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità", tenuto altresì conto di quanto statuiti al precedente comma c) all'art. 6;
 - tiene conto dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio;
 - assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/ realizzativo degli interventi;
 - valuta la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto dell'Accordo con la vigente normativa europea sugli Aiuti di Stato, curando, se necessario, le procedure di notifica alla Commissione europea

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
 - d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, al fine di una programmazione complessiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attribuito alla Regione Campania, confluiscono su un capitolo dedicato del bilancio regionale e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori con vincolo della destinazione al completamento della tratta ferroviaria Capodichino-Di Vittorio
2. Relativamente alle economie sulla quota FSC derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le suddette economie. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti, i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e, quindi, esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;

- d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e, in particolare:
- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella “scheda” allegata al presente Accordo;
 - b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FSC” trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MISE Sviluppo Economico competono l’alta vigilanza sull’attuazione dell’Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume, altresì, il compito di:
 - 2.1 proporre la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all’articolo 7;

- 2.2 attivare, avvalendosi dell'apposita Unità di controllo e verifica regionale, le verifiche in loco secondo i criteri definiti nel Sistema di gestione e controllo regionale;
- 2.3 coordinare le attività di validazione delle informazioni di monitoraggio inserite nel sistema informativo locale SMOL;
- 2.4 trasferire le informazioni di monitoraggio al sistema informativo nazionale SGP/BDU secondo le procedure individuate nell'ambito del Protocollo di Colloquio.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore Generale della DG per la Mobilità del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania.
2. Al RUA viene conferito, anche secondo quanto stabilito dal Sistema di gestione e controllo regionale, il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema informativo locale SMOL;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel Sistema di gestione e controllo, nonché nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dell'intervento

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento, inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e) trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:
 - a) indicatore di realizzazione fisica/di programma,
 - b) indicatore occupazionale,
 - c) indicatore di risultato di programma.
2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.
3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:

- a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
- b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
- c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 11, comma1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.
4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà ad espletare le attività di verifica dell'esecuzione ai sensi del comma 11 dell'art 18 del dl 69/2013 convertito in legge n.98 del 09.08.2013.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS"(ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione generale per le politica unitaria nazionale, nonché nel Sistema di gestione e controllo della Regione Campania.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia a cura del RUPA agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in coerenza con le indicazioni e secondo le modalità presenti nel Sistema di Gestione e Controllo e, comunque, in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.
5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. definire l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse, con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO), approvato con DGR 603/2012 e validato dall'UVER, contiene:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organi che svolgono attività istruttorie e procedimentali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione dell'ammissibilità della spesa.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. A tal fine, la Regione Campania si impegna ad obbligare il Soggetto attuatore dell'intervento affinché riporti le citate tempistiche all'interno dei bandi di gara e/o negli atti contrattuali sottoscritti con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 90 giorni, il tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore (artt. 145 (ll.pp.), 257(progettaz), 298 (servizi)). A tal fine , il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.

7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostantivi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure

di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.

2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo aree sottoutilizzate è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.
4. La Regione Campania si impegna a tener conto dei trasferimenti annuali previsti a suo carico, affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità non costituiscano un impedimento al rispetto della tempistica programmata ed assicurino, alle predette condizioni, la pronta esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi.

Articolo 21

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli 8 e 18 (punto 2).
3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di

comunicazione predisposto del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi “Open data”.

Articolo 24

Ulteriori interventi

Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” si intende automaticamente recepita.

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale

Ministero infrastrutture e trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture

Direzione Generale per la Programmazione ed i Progetti Internazionali

Regione Campania

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale “Programmazione Economica e Turismo”

Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale “Mobilità”
